

Denuncia ENEA anche per ristrutturazione edilizia	1
Finanziaria 2019 – stato attuale	1
Riforma del terzo settore	3

Contributi per le assunzioni di giovani laureati nella Provincia di Bolzano	3
Decapitato un mostro burocratico	4
Di tutto e di più	4

DENUNCIA ENEA ANCHE PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Cono noto, la Finanziaria dell'anno scorso ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'Enea anche le informazioni sui lavori generici effettuati per ristrutturazioni edilizie (50%), che determinano un risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Questa denuncia non è da confondere con quella degli interventi specifici per il risparmio energetico (65%), e deve essere fatta solo quando a seguito di lavori di recupero edilizio sono stati eseguiti anche lavori generici di risparmio energetico.

La comunicazione comprende:

- infissi: sostituzione di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l'esterno e/o i vani freddi con nuovi aventi trasmittanza migliore;
- cappotti ed altre opere di isolamento che riducano la trasmittanza delle strutture opache verticali esterne nonché del terreno sottostante;
- installazione o sostituzione di impianti: installazione di collettori solari e generatori di calore con caldaie a condensazione (per la produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento), pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto; sistemi ibridi
- acquisto di **grandi elettrodomestici** come forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici, se collegato ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio.

Dal 21.11.2018 l'ENEA ha attivato la procedura tramite la quale i soggetti interessati potranno inviare i dati relativi ai citati interventi. In particolare l'adempimento in esame riguarda gli interventi terminati nel 2018. Per gli interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere/certificato di fine dei lavori) è compresa tra il **01.01.2018 e il 21.11.2018** il termine delle 90 giorni decorre dal 21.11.2018 e pertanto l'invio va effettuato entro il **19.02.2019**. Per tutti gli altri interventi che terminano dal 22.11.2018 l'invio deve avvenire entro il novantesimo giorno dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

FINANZIARIA 2019 – STATO ATTUALE

La discussione è ancora in corso, ma alcuni argomenti si stanno cristallizzando.

Per il 2019, le **aliquote IVA** rimarranno invariate rispetto a quelle attualmente applicabili. Nell'anno 2020 viene previsto il passaggio dal 10% al 13% e dal 22% al 24,1%. Nel anno 2021 dal 24,1% al 24,5%.

Viene prevista, a decorrere dal 01.01.2019, l'estensione del limite di ricavi previsto per l'accesso ed il mantenimento del c.d. "**regime forfetario**". Per effetto della modifica proposta, a tutte le attività verrà applicato il nuovo limite di ricavi e compensi di 65.000 euro. L'aliquota forfettaria, che sostituisce l'imposta sul reddito IRPEF, è del 15%. Per i primi 5 anni, l'aliquota fiscale è ridotta al 5%. Il regime non può essere adottato dai soggetti che:

- contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone, S.r.l., imprese familiari o associazioni;

- fatturano quasi esclusivamente agli ex datori di lavoro

Come noto le società di capitali, che realizzano perdite fiscali, possono **riportare queste perdite** senza limite di tempo nei periodi successivi per compensarli, in misura non superiore all'80%, con redditi della stessa natura.

Per le imprese in contabilità semplificata e contabilità ordinaria, nonché per società di persone o ditte individuali, si applicano dal 01.01.2018 le stesse regole. In via transitoria, per i soggetti in contabilità semplificata viene previsto, che le perdite maturate nel 2018 siano compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.

La Finanziaria 2019 **non** prevede la proroga del **superammortamento** ossia della maggiorazione, a favore delle imprese /lavoratori autonomi, del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi. Risulta applicabile agli investimenti fino al 31.12.2018 ovvero 30.06.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e vengano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto

È stata invece prevista la proroga **dell'iper-ammortamento** per gli acquisti effettuati entro il prossimo 31.12.2019, ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 l'ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura di almeno pari al 20%. La maggiorazione viene differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti:

- fino a 2,5 milioni di euro; la maggiorazione viene riconosciuta nella misura del 150%;
- fino a 10 milioni di euro; la maggiorazione viene riconosciuta nella misura del 100%;
- fino a 20 milioni di euro; la maggiorazione viene riconosciuta nella misura del 50%;
- Oltre 20 milioni di euro; nessuna maggiorazione.

Le seguenti **detrazioni d'imposta** sono state nuovamente prorogate per l'anno 2019:

- la detrazione degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65%, ridotto a 50% per finestre ed infissi, schermature solari, generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- la detrazione per gli interventi di recupero edilizio nella misura del 50% con un importo massimo di spesa di 96.000 euro;
- la detrazione di 50% delle spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici con un importo massimo di spesa di 10.000 euro. Per poter usufruire della detrazione è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'01.01.2018;
- il Bonus verde del 36% su una spesa massima di 5.000 euro per la realizzazione e sistemazione di giardini.

Dal 01.01.2019 per le persone fisiche, le società semplici e le associazioni professionali, nonché gli enti non commerciali è riproposta la possibilità di **rivalutare il costo** delle partecipazioni (non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto) e terreni (terreni edificabili o terreni agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi). È fissato al 30.06.2019 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima ed al versamento dell'imposta sostitutiva pari all'8%.

È prevista l'applicazione della **cedolare secca** del 21% ai contratti stipulati nel 2019 relativi ad unità immobiliari C/1 di superficie non superiore a 600 metri quadri, in cui il proprietario e locatore è una persona fisica, una società semplice o un ente non commerciali. È stato espressamente determinato che la novità non vale per i contratti già esistenti al 15.10.2018, anche se verranno nuovamente stipulati nell'anno 2019.

Come già previsto nel collegato della Finanziaria 2017 viene prorogata anche per l'anno 2019 la **rottamazione delle cartelle/ruoli**, che riguarda la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora. Possono essere definiti in modo agevolato i ruoli affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017. L'apposita dichiarazione deve essere presentata entro il prossimo 30.04.2019.

La manovra collegata (DL n. 119 del 23.10.2018) alla finanziaria 2019 prevede, tra l'altro, disposizioni relative alla **chiusura agevolata** dei verbali di contestazione, degli avvisi di accertamento, delle cartelle/ruoli, degli avvisi di pagamento e delle procedure di contenzioso in corso. Questa disposizione è in vigore dal 24.10.2018 e deve essere ratificata dal Parlamento entro il 23.12.2018. Contiene inoltre anche la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora.

È soppressa dal 2019 l'**agevolazione ACE**. Eccedenze ACE del anno 2018 possono essere riportate nei periodi d'imposta successivi ovvero trasformato in un credito d'imposta ai fini IRAP

È prevista l'abrogazione **dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI)** a decorrere dal 2018.

Il **canone RAI** dal 2019 è definitivamente fissato a 90 EUR.

Dal 01.07.2019 viene prevista la **trasmissione elettronica dei corrispettivi** giornalieri per imprese con un fatturato superiore a 400 mila. Dal 01.01.2020 questo obbligo viene esteso a tutte le imprese. Verranno previste delle agevolazioni ed incentivi all'acquisto e alla modifica dei registratori di cassa nella misura del 50% delle spese sostenute tra il 2019 e 2020 (massimo 250 per acquisto, 50 EUR per modifica).

RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Il 2 agosto 2017 è stato pubblicato il Codice del Terzo Settore, che contiene una serie di nuove disposizioni che comportano modifiche sostanziali per enti non commerciali ed associazioni.

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 03.08.2018 n. 105, DLgs. 03.07.2017 n. 117) introduce disposizioni fiscali speciali per gli enti del terzo settore ("ETS") iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o "RUNTS". Le disposizioni hanno come oggetto novità in materia di imposte dirette, l'introduzione di detrazioni specifiche per le erogazioni liberali volontarie, disposizioni agevolative in materia di imposte indirette e la tenuta della contabilità.

Le disposizioni entreranno in vigore con il funzionamento del nuovo registro unificato statale RUNTS, previsto per l'inizio del 2019. Alcune disposizioni sono già in vigore dal 2018 per le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni per la promozione della comunità (APS), già iscritti nei relativi elenchi.

Per quanto riguarda le imposte indirette a titolo esemplificativo sono previste queste agevolazioni:

- Esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, nonché dall'imposta ipotecaria e catastale per le donazioni gratuite a ETS;
- L'imposta di registro è dovuta con un importo fisso di 200 euro in caso di costituzioni e modifiche statutarie. Ciò vale anche per i trasferimenti di immobili a titolo oneroso;
- Esenzione dall'imposta di registro per gli atti di costituzione e gli atti connessi all'esercizio delle attività delle organizzazioni di volontariato.
- Esenzione dall'imposta di bollo per atti e documenti;
- Esenzione da IMU e TASI per i beni immobili di proprietà di ETS o che sono strumentali all'esercizio dell'attività.

Nel caso di erogazioni liberali agli ETS non commerciali, è possibile portare in deduzione o detrazione nella rispettiva dichiarazione dei redditi:

- per i privati detrazione dall'IRPEF del 30% (35% se si tratta di un'organizzazione di volontariato) con un massimo di 30.000 euro di donazioni all'anno;
- per le aziende deduzione dal reddito fino ad un massimo del 10 % del reddito dichiarato.

CONTRIBUTI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI LAUREATI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO

I destinatari sono le persone di età compresa tra 20 e 34 anni in possesso di un titolo di istruzione universitaria e senza stabile impiego.

I presupposti sono il possesso di una laurea magistrale o specialistica, laurea vecchio ordinamento, laurea a ciclo unico, Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e equipollenti di II livello o postuniversitaria (master universitario di I livello o di II livello, diploma di specializzazione post laurea, diploma di perfezionamento post laurea, dottorato di ricerca), inclusi quelli che hanno studiato all'estero, e di trovarsi in condizione di regolarità sul territorio nazionale ai sensi della normativa vigente e di essere in una condizione di non occupazione.

I requisiti devono essere posseduti al momento dell'assunzione.

Gli incentivi all'assunzione possono essere richiesti da tutte le imprese con una sede operativa nella Provincia autonoma di Bolzano, che assumano soggetti in possesso delle caratteristiche, presso tale sede.

Le imprese richiedenti devono inoltre essere in regola con la normativa sugli aiuti di stato in regime de minimis.

Il riconoscimento degli incentivi spetta alle imprese che assumono giovani laureati con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di almeno 12 mesi o indeterminato. Restano esclusi i contratti di

somministrazione ed i contratti di apprendistato.

Il lavoratore deve risultare assunto dall'impresa in data precedente alla presentazione della domanda di contributo. Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, l'impresa è comunque obbligata a non interrompere il rapporto instaurato per almeno 24 mesi dalla data di assunzione.

Il coefficiente di finanziamento applicabile al costo del personale varia in funzione della tipologia di contratto. Nello specifico:

- in caso di assunzione di un lavoratore con un contratto di lavoro a tempo determinato di almeno 12 mesi, il coefficiente di finanziamento è pari al 30% del costo del personale;
- in caso di assunzione di un lavoratore con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, invece, il coefficiente di finanziamento è pari al 60% del costo del personale.

Il costo del personale è calcolato moltiplicando la retribuzione annua lorda del lavoratore, risultante dall'imponibile previdenziale, per un coefficiente pari a 1,38. Gli incentivi all'assunzione saranno concessi per le assunzioni effettuate a partire dal 31/07/2018 fino alla data del 28/02/2019 e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

DECAPITATO UN MOSTRO BUROCRATICO

Il 15 di dicembre è entrato in vigore il decreto legge "Semplificazioni" che prevede la soppressione dal 1° gennaio 2019 del Sistri e l'abolizione conseguenziale dei contributi annuali per la costituzione e il funzionamento del Sistri a carico degli operatori iscritti.

Nulla, invece, viene disposto su eventuali restituzioni dei contributi versati nel passato dalle imprese.

Per il futuro, come l'articolo 23 dispone, «*fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti*», le aziende obbligate al Sistri dovranno tracciare i rifiuti usando i registri, i formulari e il MUD nel rispetto delle vecchie regole contenute negli articoli del "Codice ambientale" (D.lgs. n.152/2006).

DI TUTTO E DI PIÙ

Cumulabilità incentivi impianti fotovoltaici con super-ammortamento e iperammortamento

Una recente comunicazione del GSE ha sancito la compatibilità degli incentivi per gli impianti fotovoltaici con la contemporanea applicazione di super- o iperammortamenti.

Questa interpretazione costituisce una deviazione dalla solita regola generale secondo la quale esiste un'incumulabilità tra super ed iperammortamento ed altri incentivi fiscali.

Dichiarazione d'intento dell'esportatore abituale

Come noto, le società che esportano abitualmente possono, a determinate condizioni, acquistare beni e servizi senza IVA (cosiddetto "Plafond"). Per poter usufruire della suddetta agevolazione, si deve inviare al fornitore una c.d. dichiarazione d'intento. La dichiarazione d'intento deve essere emessa nuovamente ogni anno e consegnata al fornitore. Per l'anno 2019 la dichiarazione può essere inviata al fornitore già nel mese di dicembre 2018, in modo che le prime spedizioni possano essere effettuate all'inizio di gennaio.

Il cliente deve monitorare costantemente la somma dei beni e dei servizi che sono stati fatturati senza IVA per non superare la soglia specificata.

In relazione alle procedure nulla è cambiato. Pertanto, il fornitore per poter effettuare cessioni / prestazioni senza IVA deve aver ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate, consegnategli dall'esportatore abituale ed aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica> Se la dichiarazione è valida, la fattura può essere emessa senza IVA.

Ritenute su provvigioni

Sulle provvigioni degli agenti e rappresentanti è prevista l'applicazione della ritenuta alla fonte del 23% sul 50% della provvigione stessa (ossia l'11,5%). La base imponibile della provvigione può essere ridotta al 20% (la ritenuta risulta quindi del 4,60%) nel caso in cui, per la sua attività, l'agente o il rappresentante si avvalga in via continuativa di dipendenti.

Per l'applicazione della riduzione è necessaria una comunicazione con la quale vengono dichiarati i presupposti per la riduzione stessa. Essa è valida fino a revoca.

La comunicazione, nel caso in cui non risulti già inviata, deve essere inoltrata al committente entro il 31 dicembre 2018 per essere valida a partire dal 2019. La comunicazione può essere inviata mediante PEC. Nel caso dovessero venir meno i presupposti per l'applicazione della percentuale ridotta, deve essere effettuata apposita revoca, pena l'applicazione di sanzioni amministrative

Enasarco – contribuzione 2019

L'aliquota del contributo pensionistico Enasarco per l'anno 2019 è aumentata dal 16,00% al 16,50% (il 50% del contributo sarà ancora a carico del rappresentante e il restante 50% sarà a carico del committente)

Tasso d'interesse legale

Ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, il tasso di interesse legale può essere modificato annualmente. Con la pubblicazione del 15 dicembre 2018 in Gazzetta Ufficiale, il tasso di interesse attuale dello 0,30% è aumentato, dal 1° gennaio 2019, al 0,80%.

Il tasso di interesse legale viene utilizzato tra l'altro per il calcolo degli interessi dovuti per i pagamenti tardivi con regolarizzazione volontaria (ravvedimento operoso) e nel calcolo del diritto all'usufrutto.

Cene natalizie

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 34/E del 13 luglio 2009 ha chiarito che le spese per feste ed i ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali sono da considerare spese di rappresentanza.

Non si considerano spese di rappresentanza eventi con presenza esclusiva di dipendenti (come per esempio la cena di Natale). Questo piccolo dettaglio modifica anche la deducibilità di tali spese. L'IVA sull'acquisto, invece, non è mai deducibile, indipendentemente dal fatto che alla cena di Natale partecipino solo dipendenti o anche terzi (ad es. clienti, fornitori). Di seguito è riportata una breve panoramica del trattamento fiscale ai fini dell'imposta sul reddito e dell'IVA di queste spese.

Tipo di cena	Detrazione IVA	IRPEF/IRES
		Deducibilità della spesa
Cena di Natale esclusivamente con dipendenti	NO	- Nel limite del 75,00% della spesa sostenuta, così come previsto per le spese di albergo e ristorante e nel limite del 5,00% dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Cena di Natale con dipendenti ed altri soggetti	NO	Nel limite del 75,00% della spesa sostenuta. Tutte le spese non devono comunque superare i seguenti limiti dei ricavi: - 1,50% sui ricavi, se inferiori a euro 10 milioni; - 0,60% sui ricavi tra euro 10 milioni e 50 milioni; - 0,40% sui ricavi eccedenti euro 50 milioni.

E dulcis in fundo:

Vorremmo ricordare che tutte le fatture, datate dicembre 2018, dovranno essere inviate entro dicembre (31.12.2018). Se le fatture vengono inviate al cliente nel nuovo anno (2019) via Email o via posta, esiste anche per queste fatture l'obbligo dell'emissione elettronica

Vi auguriamo un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo e vi ringraziamo per la proficua collaborazione dell'anno scorso.

Cordiali saluti

CONTOR



Dott. Werner Teutsch